

Montesarchio (Benevento) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Tucci Antonio Luigi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale il dott. Tucci Antonio Luigi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino) al Viale dei Tigli n. 26/7 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cemas autotrasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2007, in sostituzione del dott. Tucci Antonio Luigi dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09091

DECRETO 9 ottobre 2007.

Modificazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle società cooperative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 con il quale è stato fissato, per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, al 30 ottobre di ogni esercizio il pagamento del suddetto contributo per le cooperative il cui bilancio

di esercizio coincide con l'anno solare e fissate le modalità di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, in attesa di definizione della convenzione con l'Agenzia delle entrate ai fini della riscossione a mezzo modello F24;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004 con il quale è stato fissato, per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, in novanta giorni dall'approvazione del bilancio il termine per il pagamento del suddetto contributo nel caso in cui il bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che prevede che il versamento delle somme dovute dalle società cooperative e dai loro consorzi siano versate con le modalità previste dall'art. 17, comma 2, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la convenzione con l'Agenzia delle entrate stipulata in data 22 maggio 2007, che ha regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24 dei contributi dovuti dalle società cooperative;

Decreta:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, deve avvenire, con riferimento alle scadenze fissate dai decreti ministeriali dell'11 ottobre 2004 e del 1° dicembre 2004, esclusivamente tramite l'Agenzia delle entrate a mezzo del modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» denominato «quota del 3%» degli utili di esercizio ed interessi, art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992», da inserire nella sezione Erario.

Roma, 9 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09048

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 3 settembre 2007.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2007.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2007 la dotazione di euro 210.990.000,00;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato che per mero errore materiale il riparto relativo all'annualità 2006 è stato effettuato assumendo a riferimento il valore medio dei coefficienti di riparto delle annualità 2001-2005 anziché quello relativo alle annualità 2002-2005 secondo quanto disposto al punto 4 del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che pertanto occorre procedere ad effettuare, in sede di riparto dell'annualità 2007, una compensazione che tenga conto dell'errore materiale verificatosi nel riparto relativo all'annualità precedente;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006, prot. n. A2/1964, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, in data 19 dicembre 2006, registro n. 8, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 gennaio 2007, n. 18, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Ministero delle infrastrutture;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2007 ad euro 210.990.000,00 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 80

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2007 (euro 210.990.000,00)

| Regioni e Province autonome | A | | B | | Riparto 2007 (A+B) | Saldo 2006 | Riparto finale 2007 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Riparto del 90% | Riparto del 10% | Riparto del 90% | Riparto del 10% | | | |
| Piemonte | 15.267.178,89 | 1.314.158,79 | 1.314.158,79 | 1.314.158,79 | 16.581.337,68 | 504.008,64 | 17.085.346,32 |
| Valle d'Aosta | 737.715,59 | 136.547,11 | 136.547,11 | 136.547,11 | 874.262,70 | 94.727,96 | 968.990,66 |
| Lombardia | 30.246.370,41 | 6.920.779,08 | 6.920.779,08 | 6.920.779,08 | 37.167.149,49 | -467.812,10 | 36.699.337,39 |
| Trento | 1.500.116,28 | 364.187,84 | 364.187,84 | 364.187,84 | 1.864.304,12 | 242.255,82 | 2.106.559,94 |
| Bolzano | 2.003.665,22 | 486.435,97 | 486.435,97 | 486.435,97 | 2.490.101,19 | -34.965,13 | 2.455.136,06 |
| Veneto | 12.537.770,70 | 1.178.150,34 | 1.178.150,34 | 1.178.150,34 | 13.715.921,04 | 1.097.710,64 | 14.813.631,68 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.221.591,55 | 782.115,68 | 782.115,68 | 782.115,68 | 4.003.707,23 | 502.791,74 | 4.506.498,97 |
| Liguria | 6.610.658,33 | 487.612,16 | 487.612,16 | 487.612,16 | 7.098.270,49 | 373.533,73 | 7.471.804,22 |
| Emilia-Romagna | 16.768.225,16 | 1.967.886,03 | 1.967.886,03 | 1.967.886,03 | 18.736.111,19 | 952.963,22 | 19.689.074,41 |
| Toscana | 11.527.622,45 | 1.301.139,40 | 1.301.139,40 | 1.301.139,40 | 12.828.761,85 | -176.864,29 | 12.651.897,56 |
| Umbria | 3.541.930,61 | 196.746,28 | 196.746,28 | 196.746,28 | 3.738.676,89 | -14.239,38 | 3.724.437,51 |
| Marche | 4.260.548,83 | 162.124,57 | 162.124,57 | 162.124,57 | 4.422.673,40 | 427.382,16 | 4.850.055,56 |
| Lazio | 19.317.901,73 | 1.647.228,48 | 1.647.228,48 | 1.647.228,48 | 20.965.130,21 | -1.592.558,87 | 19.372.571,34 |
| Abruzzo | 3.188.037,68 | 105.843,41 | 105.843,41 | 105.843,41 | 3.293.881,09 | 265.050,32 | 3.558.931,41 |
| Molise | 1.265.885,49 | 11.541,76 | 11.541,76 | 11.541,76 | 1.277.427,25 | 122.041,19 | 1.399.468,44 |
| Campania | 18.493.005,24 | 109.433,10 | 109.433,10 | 109.433,10 | 18.602.438,34 | -3.646.852,63 | 14.955.585,71 |
| Puglia | 12.664.166,15 | 1.949.743,07 | 1.949.743,07 | 1.949.743,07 | 14.613.909,22 | 32.848,85 | 14.646.758,07 |
| Basilicata | 1.909.486,93 | 58.131,43 | 58.131,43 | 58.131,43 | 1.967.618,36 | 18.483,20 | 1.986.101,56 |
| Calabria | 5.417.527,27 | 1.315.229,75 | 1.315.229,75 | 1.315.229,75 | 6.732.757,02 | -1.127.367,00 | 5.605.390,02 |
| Sicilia | 15.792.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.792.790,62 | 1.955.104,46 | 17.747.895,08 |
| Sardegna | 3.618.804,87 | 603.965,75 | 603.965,75 | 603.965,75 | 4.222.770,62 | 471.757,47 | 4.694.528,09 |
| Totale | 189.891.000,00 | 21.099.000,00 | 21.099.000,00 | 21.099.000,00 | 210.990.000,00 | 0,00 | 210.990.000,00 |